



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 849 del 16/06/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL DIFENSORE NELLA CAUSA AVANTI AL TAR PIEMONTE PROMOSSA DA AF CASE DI AUDISIO FULVIO & C SAS E SOCIETA' AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO SIMONA SS CONTRO IL COMUNE DI CUNEO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 20768 EMESSO IN DATA 29 MARZO 2016 -

IL DIRIGENTE

Premesso che con atto notificato in data 27 maggio 2016 la società A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e Società Agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona s.s., entrambe con sede in Cuneo, proponevano ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento del provvedimento prot. n. 20768 emesso in data 29 marzo 2016 con il quale il dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia - del Comune di Cuneo, ha richiesto :”... *il versamento della somma di Euro 18.559,53 quale sanzione per l'avvenuta esecuzione delle opere in difformità dal permesso autorizzativo ai sensi dell'art.36 del DPR 6.6.2001 n.380, come richiesto con lettera del 25.1.2016 prot. n. 4974*”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ;

Atteso che in estrema sintesi, i ricorrenti eccepiscono violazione di legge regionale 19/1999 e dell'art. 23 DPR 380/2001 sul presupposto che la sanzione applicata abbia avuto ad oggetto un mutamento di destinazione d'uso che, secondo i ricorrenti è insussistente, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non sarebbero state tenute in debito conto le osservazioni ed i rilievi eccepiti dagli interessati in ordine al quantum da pagare ed, infine, mancata applicazione degli artt. 20, 23ter, 36 e 37 del DPR 380/2001 sul presupposto che la trasformazione funzionale dell'immobile sarebbe avventa all'interno della medesima categoria rurale e quindi non avrebbe necessitato di permesso di costruire, di qui l'errata applicazione delle sanzioni;

Da un primo sommario esame dei motivi di ricorso emerge la loro infondatezza, per cui risulta opportuna la costituzione, nell'instaurato giudizio amministrativo, del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità del provvedimento;

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 145 del 16 giugno 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso di cui in premessa;

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Valutato che, data la stretta connessione della causa con altri due giudizi già in corso avanti alla medesima Autorità Giudiziaria, sia opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi allo Studio Barosio corrente in Torino, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Preso atto che il predetto professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 5.075,20 comprensivo di Iva e C.P.A. nella misura di legge;

Evidenziato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I — «Assetto organizzativo»;

DETERMINA

1. di affidare allo Studio Barosio corrente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120 [codice fiscale BRS VTR 39C08 L219D – Partita IVA 01371650019], in persona dell’avvocato Barosio Prof. Vittorio e dell’Avv.to Briccarello Marco l’incarico di resistere nel ricorso di cui in premessa;
2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa, di € 5.075,20 comprensiva di Iva e C.P.A. nella misura di legge — alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è la sottoscritta dirigente del Servizio Affari legali;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente
Bosio dott.ssa Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 849 del 2016

N. 779 del 17-06-2016 del Registro Generale

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL DIFENSORE NELLA CAUSA AVANTI AL TAR PIEMONTE PROMOSSA DA AF CASE DI AUDISIO FULVIO & C SAS E SOCIETA' AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO SIMONA SS CONTRO IL COMUNE DI CUNEO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 20768 EMESSO IN DATA 29 MARZO 2016 -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160003384/0, Importo: 5.075,20

Cuneo, 17-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)